

Delibera n. 2/2007/par

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta da

Giuseppeantonio Stanco	Presidente
Michele Grasso	Consigliere
Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2007 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 2/PAR/2007

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Severo (FG) pervenuta in data 13/03/2007 prot. n. 760;

Vista l'ordinanza n. 27 del 21/03/2007 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo ha convocato la Sezione per il giorno 27/03/2007;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Severo (FG), con la nota in epigrafe, richiede il parere della Sezione sullo schema di regolamento per la disciplina dei compensi dell'Avvocatura Comunale predisposto dall'Ente e precisa che, prima di procedere all'approvazione della Giunta Comunale, si ritiene opportuno conoscere il parere della Sezione *"in ordine alla legittimità, alla articolazione e alla complessiva coerenza delle modalità con cui l'Ente ha disciplinato la materia"*.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità ed

ammissibilità della richiesta.

In relazione ai profili di ricevibilità la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 123 Costituzione e destinato a svolgere, secondo il dettato della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia approvato con L. R. n. 7 del 12/05/2004 ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. n. 29 del 26/10/2006 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze, prevedendo all'art. 12 che, in sede di prima applicazione, detto organo dovrà essere costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La Sezione rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di San Severo.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7 comma 8° della L. n. 131 del 5 giugno 2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione rileva che la richiesta di parere in oggetto si possa ritenere inquadrabile nell'alveo della contabilità pubblica e che trattasi, inoltre, di quesito avente rilevanza generale e sottoposto all'esame antecedentemente al compimento di eventuali atti amministrativi.

D'altronde, secondo il costante orientamento delle Sezioni Regionali, recepito anche da questa Sezione con la deliberazione n. 2/PAR/2006, i pareri devono concentrarsi prevalentemente su atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria o inerenti all'interpretazione di norme vigenti.

Pertanto, alla luce dei principi su enunciati la richiesta di parere si palesa ammissibile.

La Sezione, ritiene, quindi, di poter procedere all'esame dello schema di regolamento per la disciplina dei compensi dell'Avvocatura Comunale predisposto dall'Ente e che si compone di sei articoli.

Lo schema di regolamento appare predisposto secondo il dettato dell'art. 27 del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 14/09/2000 e si presenta nel complesso immune da vizi e sufficientemente articolato.

Tuttavia, la Sezione ritiene opportuno segnalare all'attenzione dell'Ente taluni aspetti concernenti gli articoli 4 e 6 del regolamento.

L'articolo 4 prevede che nel caso di sentenza favorevole per l'ente, con condanna della controparte alla rifusione integrale o parziale delle competenze di lite, l'ente corrisponderà all'avvocato dipendente esclusivamente i diritti e gli onorari liquidati dal Giudicante, *"independentemente dal recupero degli stessi dalla parte soccombente"*.

All'uopo, la Sezione evidenzia l'opportunità che la corresponsione dei diritti ed onorari per l'Avvocatura Comunale sia subordinata, in caso di sentenza favorevole all'ente e contestuale soccombenza integrale o parziale della controparte, all'esito infruttuoso delle procedure esecutive intraprese dall'Ente per il recupero dalla parte soccombente delle somme liquidate dall'Organo Giudicante.

Tanto al fine di evitare che, l'assenza di azioni esecutive per la refusione dei diritti ed onorari dovuti dalle controparti soccombenti, comporti un conseguente aggravio per le casse comunali determinato

dal pagamento dei compensi spettanti all'Avvocatura Comunale.

La Sezione evidenzia, inoltre, che suscita talune perplessità la disposizione dell'art. 6 dello schema di regolamento ove prevede al 1° comma che al personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura Comunale verrà assegnata una quota complessiva pari al 10% degli importi liquidati all'avvocato dipendente e che verrà detratta dalla somma spettante allo stesso avvocato.

Trattasi, infatti di disposizione che non trova adeguato supporto né nella normativa né nell'art. 27 del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 14/09/2000.

Inoltre, la previsione al 2° comma del predetto art. 6, di una sorta di "bonus" in favore dei dipendenti dell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale secondo *l'apporto individuale all'andamento complessivo dell'Ufficio*, in quanto sfornita di adeguati e precisi parametri atti a verificare in concreto l'apporto fornito da ciascun dipendente, appare destinata ad essere fonte di malcontenti tra il personale dell'ente ed a riflettersi negativamente sull'efficienza amministrativa.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di San Severo.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2007.

Il Presidente
(G. Stanco)

Il relatore
(S. Petrucci)

Depositata in segreteria il 29 marzo 2007

Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo